

COPIA

del 1016 of 25/6/2014



Deliberazione n. 132

del 06/06/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ~~Revoca delib. G.M. n. 243 del 19/11/2013 ad oggetto "Personale~~
comandato presso la soc. AcquaEnna Scpa. Proroga comando fino al
31/12/2014" - Trasferimento.

L'anno duemilaquattordici addì SEI del mese di GIUGNO

alle ore 18.30 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	FARINELLA	Antonino	x		Assessore
4	SCARLATA	Giuseppe	x		Assessore
5	SCANCARELLO	Maria Giovanna	x		Assessore

Presiede il Sig. dott. Sergio Malfitano Sindaco Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott.ssa Mara Zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del V Settore, avente per oggetto: *“Revoca delib. G.M. n. 243 del 19/11/2013 ad oggetto “Personale comandato presso la soc. AcquaEmma Sspa. Proroga comando fino al 31/12/2014” – Trasferimento“*;

VISTO il parere tecnico, reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 e art. 12 L.r. 23/12/2000 n.30;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella proposta;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta,

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione avanzata dal Dirigente del I Settore, avente per oggetto: *“Revoca delib. G.M. n. 243 del 19/11/2013 ad oggetto “Personale comandato presso la soc. AcquaEmma Sspa. Proroga comando fino al 31/12/2014” – Trasferimento.*, che si intende qui di seguito integralmente riportata;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine consentire tempestivamente gli adempimenti consequenziali e garantire l'espletamento del servizio idrico integrato senza soluzione di continuità;



COMUNE DI NICOSIA

(Provincia di Enna)

V° SETTORE – Ufficio Personale

OGGETTO: Revoca delib. G.M. n. 243 del 19/11/2013 ad oggetto “Personale comandato presso la soc. AcquaEnna Scpa. Proroga comando fino al 31/12/2014” – Trasferimento.

IL DIRIGENTE

Su indirizzo dell'Amministrazione comunale

Premesso:

- **che** in attuazione della L 36/94 (cosiddetta Legge Galli) recepita con LR 10/99 art 69, sono stati istituiti gli ATO e le Autorità d'Ambito con il compito di organizzare e gestire il servizio idrico integrato su base territoriale;
- **che** il Comune di Nicosia fa parte dell'ATO coincidente con la provincia di Enna e che con deliberazione di CC nr 38 del 30.10.2001 il Comune aderiva al consorzio costituito con la Provincia Regionale di Enna ed i comuni facenti parte dell'ATO nr 5 per la gestione del SII;
- **che** con contratto stipulato in data 19.11.2004 tra Consorzio ATO nr 5 di Enna e la società consortile per azioni denominata AcquaEnna s.c.p.a. veniva affidata la gestione del servizio idrico integrato regolata dalla convenzione allegata al medesimo contratto;
- **che** con i provvedimenti di cui sopra si concretizzava un trasferimento di attività dal comune al soggetto gestore, ex art 2112 cc, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento, che, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 165/01, avrebbe dovuto comportare l'immediato passaggio del personale adibito al servizio ed avente i requisiti previsti dal combinato disposto degli artt 36 c. 1 della LR 30/03, art 4 L 36/94, oggi art 173 del codice dell'ambiente, il quale testualmente recita: “ il personale che alla data del 31.12.05 o, comunque, otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenente all'amministrazione comunale che opera nel SII sarà soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro;
- **che** ai sensi dell'art 36 della LR 30/03, in sede di prima applicazione il soggetto gestore, ove esistono le motivazioni legate alla funzionalità del servizio, può richiedere all'ente locale di appartenenza il comando e/o il distacco dei dipendenti adibiti al servizio in attesa del trasferimento definitivo che dovrà avvenire in seguito all'emanazione di un decreto del Presidente della Regione Sicilia, ex art 36 c. 7 della LR 30/03;
- **che** con deliberazione G.M. n. 39 del 7/2/2006, modificata dalla delib GM nr 95 del 29.03.06 ed ulteriormente modificata con delib GM n. 162 del 15.05.2006 veniva approvata la convenzione tra il Comune di Nicosia e la AcquaEnna s.c.p.a per il comando temporaneo del personale comunale in attesa del trasferimento definitivo;
- **che** il personale comunale appresso indicato è stato individuato quale personale soggetto a trasferimento definitivo presso il Consorzio A.T.O. n.5 di Enna (nuovo gestore del servizio idrico), in forza dell'art.36 c. 6 della L.r.3/12/2003 n.20, subordinandone il trasferimento definitivo all'emanazione di apposito decreto del Presidente della Regione:
 - QUATTROCCHI Alberto – Operatore Idraulico, Cat. A;
 - GIANGRASSO Felice – Operatore Fontaniere, Cat. A;
 - MUZZICATO Pietro – Operatore Fontaniere, Cat. A;
 - RIGGIO Salvatore – Operatore Fontaniere, Cat. A;
 - NOTARARIGO Francesco – Operatore Fontaniere, Cat. A;

- **che** il suddetto personale, in attesa dell'emissione del decreto del Presidente della Regione, è stato posto in comando presso la Soc. AcquaEnna, aggiudicataria del servizio idrico integrato, fin dal 16/05/2006, giusta delib. G.M. n.162 del 15/05/2006 e convenzione di comando del 16/05/2006;
- **che** il comando di detto personale, originariamente fissato fino al 30/06/2006 con possibilità di rinnovo, è stato successivamente prorogato, nelle more dell'emissione del decreto del Presidente della Regione, fino al 31/12/2013 (v. delibb. G.M. nn.162/2006, 226/2006, 238/2006, 323/2006, 379/2006, 41/2007, 111/2007, 6/2008, 209/2008, 359/2011 e 218/2012);
- **che** con delib. G.M. n. 243 del 19.11.2013 il comando è stato ulteriormente prorogato fino al 31/12/2014;

Evidenziato:

- **che** la Presidenza della Regione Siciliana con nota in data 2/12/2005 prot. 4598 ha sollecitato tutte le Autorità d'Ambito della Sicilia a voler definire una ricognizione del personale dei Comuni soggetto al trasferimento, da trasmettere al Dipartimento Regionale del Personale e dei SS.GG. per gli adempimenti propedeutici all'adozione del provvedimento presidenziale
- **che** il Consorzio A.T.O. n.5 di Enna con nota del 3/1/2006 prot. 08 ha chiesto a questo Comune l'elenco del personale comunale soggetto a tale trasferimento;
- **che** con nota in data 20/3/2006 prot.568 è stato comunicato al Consorzio A.T.O. n.5 di Enna l'elenco del suddetto personale, già individuato con delib. G.M. n.39 del 7/2/2006, soggetto al trasferimento definitivo;
- **che** il Consorzio A.T.O. n.5 di Enna con nota del giorno 8/5/2006 prot. 506 ha trasmesso al Dipartimento Regionale del Personale e dei SS.GG. la ricognizione di tutto il personale soggetto a trasferimento, comprendente le predette unità di personale riguardante il Comune di Nicosia (informando il Comune con nota del 10/5/2006 prot. 519);
- **che** con nota del 19/03/2007 prot. 9136 del Comune di Nicosia, rimasta tutt'ora inevasa, sono state chieste al predetto Dipartimento notizie in merito all'emanando decreto presidenziale;

Atteso che il decreto presidenziale di trasferimento, di cui al comma 7 dell'art.36 della L.r. 20/2003, avrebbe esclusivamente carattere meramente ricognitivo degli adempimenti previsti dal comma 6, a cui peraltro risulta essersi ottemperato – essendo stati compilati gli elenchi dei lavoratori da trasferire, nei quali peraltro i sopramenzionati dipendenti risultano essere regolarmente inseriti;

Atteso, altresì, che il consenso tra cedente e cessionario è stato manifestato in occasione del passaggio del servizio con la firma della convenzione del 16/05/2006;

Vista la nota in data 27/12/2013 prot. 24 RE, con la quale la Soc. AcquaEnna ha comunicato che non intende più avvalersi del comando del personale comunale di cui alla citata delib. G.M. n.243/2013 e che pertanto il comando in essere cesserà in data 31.12.2013;

Viste le note del Comune di Nicosia del 31.12.2013, prot. nr 31805, e del 03.01.2014, prot. nr 84, inviate anche all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità in merito alla possibilità di continuare con il comando in attesa del decreto presidenziale, rimaste inevasi;

Atteso che il comando è un istituto giuridico, originariamente regolato dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/57, ma oggi di scarsa applicabilità per l'art 69 del D.Lgs. 165/01, che si continua ad utilizzare ai sensi degli artt 2103 e 2104 cc., di natura temporanea ed eccezionale, e che, per orientamento consolidato della giurisprudenza, il ricorso al comando si qualifica come tipico atto di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro, disposto per un tempo determinato ed in via eccezionale che esige la disponibilità del ricevente;

Ricordato che la L. Finanziaria del 2008 (L. n. 244/07), modificando l'art 36 del D.Lgs. 165/01 ha concesso la possibilità di ricorrere all'istituto del comando per utilizzare personale di altre amministrazioni per un massimo di 6 mesi non rinnovabili, alla scadenza dei quali il dipendente rientra nell'ente datore di lavoro;

Preso Atto di quanto chiarito dalla Circolare Funzione Pubblica nr 4 del 18.04.2008 per la quale il comando risponde ad esigenze temporanee ed eccezionali che qualora divengano definitive devono comportare il trasferimento definitivo e l'inquadramento del personale presso il soggetto utilizzatore;

Preso Atto che a tutt'oggi non risulta ancora emesso il provvedimento di trasferimento da parte del Presidente della Regione;

Considerato che il comando è istituito temporaneo ed eccezionale e che il soggetto gestore non può essere obbligato ad accettarlo, visto anche il notevole lasso di tempo trascorso dalla sottoscrizione della convenzione con la quale temporaneamente si concordava il comando in attesa del trasferimento definitivo;

Ritenuto quindi opportuno revocare la propria precedente deliberazione nr 243 del 19.11.2013, con la quale si disponeva la proroga del comando fino al 31.12.2014 e disporre il trasferimento del personale adibito al servizio al soggetto gestore del SII - AcquaEnna scpa - ex art 31 del D.Lgs.-165/01, con effetto dal 1° gennaio 2014;

Dato Atto che, ex art 2112, in caso di trasferimento d'azienda il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano ed anche lo stesso trattamento economico e normativo di cui disponeva presso l'azienda cedente;

Considerato che la ricognizione del personale soggetto al trasferimento è stata effettuata ex art 36 c. 6 LR 30/03 all'atto della formulazione dell'elenco richiesto dalla Regione per predisporre il trasferimento definitivo;

Considerato che il Tribunale civile di Enna, sezione lavoro, con sentenza n. 297/2014 del 29 aprile 2014, ha riconosciuto il diritto dei lavoratori già impegnati nel servizio idrico alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Acquaenna s.c.p.a. senza soluzione di continuità, in applicazione della convenzione intervenuta tra i soggetti pubblici e l'Azienda aggiudicataria del servizio, dell'art. 36, l.r. n. 20 del 2003, e dell'art. 173, D.Lgs n. 152 del 2006;

Rilevato, altresì, che la citata sentenza ha ritenuto non costituire ostacolo al trasferimento la mancata adozione del Decreto del Presidente della Regione richiamato dall'art. 7 dell'art. 36, l.r. n. 20/2003, giacché *«nessuna discrezionalità o potere decisionale viene demandato all'organo in questione nell'adozione del suddetto atto che a dispetto del dato testuale - che lascerebbe far propendere per la natura dispositiva dello stesso - deve intendersi quale atto meramente ricognitivo, dotato di una funzione ratificatoria degli adempimenti previsti dal comma 6»*;

Dato Atto, dunque, che il trasferimento del personale già impiegato per lo svolgimento del servizio idrico integrato presso la Ditta aggiudicataria del medesimo servizio discende con effetti automatici *ex lege*;

Dato Atto, altresì, come il combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 165/01 ed art 47 L 428/90, trattandosi di trasferimento d'azienda con meno di 15 dipendenti, non prevede il coinvolgimento delle parti sindacali;

Preso Atto, altresì, come sancito da giurisprudenza consolidata che, nell'eventualità in cui il servizio ritorni al comune il personale trasferito al soggetto gestore in uno con il conferimento del servizio potrà rientrare nella dotazione organica del comune, sempre in concomitanza con il trasferimento del servizio;

Vista la nota in data 5/6/2014 assunta al n.13510 di protocollo, dello Studio Legale Cariola – Floreno – Provvidenza, ad oggetto: “*Chiarimenti in ordine alla vicenda relativa alla reintegra del personale (Giangrasso-Muzzicato-Notararigo-Quattrocchi-Riggio) in comando presso la società AcquaEnna S.C.P.A.*”;

Visto il vigente Ord.EE.LL. Regione Siciliana;

Visto il D.Lgs. 165/01 ed il D.Lgs. 267/00;

Richiamato il D.Lgs. n.152/06;

In esecuzione della nota prot.n. 12832 del 27 maggio 2014 del Segretario generale:

PROPONE

che la Giunta Comunale, per le motivazioni di cui in premessa, deliberi di:

- di revocare la precedente deliberazione di G.M. nr 243 del 19.11.2013 ad oggetto “*Personale comandato presso la soc. AcquaEnna Scpa. Proroga comando fino al 31/12/2014*”;
- di dare atto e comunque disporre, ex art. 31, D.Lgs. 165/01, il trasferimento definitivo presso la Soc. AcquaEnna S.c.p.a., del personale comunale appresso indicato, con effetto dal 1° gennaio 2014:
 - QUATTROCCHI Alberto – Operatore Idraulico, Cat. A, Posiz. Econom. A4;
 - GIANGRASSO Felice – Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
 - MUZZICATO Pietro – Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
 - RIGGIO Salvatore – Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
 - NOTARARIGO Francesco – Operatore Fontaniere, Cat. A, Posiz. Econom. A5;
- di dare atto che trattandosi di trasferimento ex art 2112 c.c. il rapporto di lavoro continua con il cessionario e che il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano e conserva lo stesso trattamento economico e normativo di cui disponeva presso il Comune, fatta salva l’applicazione di norme contrattuali e legislative più vantaggiose per gli interessati;
- di fare salva la possibilità che, nel caso di reinternalizzazione del servizio, il personale di cui al punto precedente rientrerà nella dotazione organica del comune, compatibilmente con il rispetto delle normative in materia di assunzione e vincoli di spesa in materia di personale;
- di disporre la notifica del presente provvedimento alla Soc. AcquaEnna Scpa, all’ATO n.5 ed ai dipendenti interessati;
- dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine consentire tempestivamente gli adempimenti consequenziali e garantire l’espletamento del servizio idrico integrato senza soluzione di continuità.



IL DIRIGENTE
dott.ssa Salvina Cifalà

Handwritten signature of the official.



COMUNE DI NICOSIA
Provincia di Enna

Allegato alla deliberazione
G. M. n. 132 del 06-06-2014

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata del 5° Settore, relativa a:

Revoca delib. G.M. n. 243 del 19/11/2013 ad oggetto "Personale comandato presso la soc. AcquaEnna Scpa. Proroga comando fino al 31/12/2014" – Trasferimento..

P A R E R I

(resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/00 n. 267 e art 12 L. r. 23/12/00 n. 30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

Nicosia, li 6-6-2014



IL DIRIGENTE
D.ssa Salvina CIFALA'
Il Responsabile del Settore

Parere in ordine alla regolarità contabile

.....

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di € _____ al Capitolo _____ del bilancio per l'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, li _____

Il Responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 10-06-2014

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 10-06-2014, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 06-06-2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE